



DETERMINA ACCOGLIMENTO ISTANZA

VISTA l'istanza da parte di Sumus Italia Srl acquisita al Prot. nr. 4029/2022 del 03/08/2022 e reiterata con i successivi Prot. nr. 5226/2022 del 14/10/2022, Prot. nr. 5794/2022 del 17/11/2022, Prot. nr. 5919/2022 del 24/11/2022 e Prot. nr. 646/2023 del 03/02/2023 nell'ambito del contratto di accordo quadro avente ad oggetto la fornitura e consegna di sacchi in carta per la raccolta porta a porta sia di rifiuti di carta e cartone da destinare alle utenze domestiche che la raccolta porta a porta di rifiuti di cucine e mense da destinare alle utenze sia domestiche che non domestiche – lotto 1 - CIG 84508516DB;

RICHIAMATE le osservazioni di principio in ordine alla immodificabilità dei corrispettivi di cui al Contratto di Accordo Quadro stipulato tra le Parti in data 24/03/2021, non può non osservarsi nel merito della formulata richiesta che i prezzi sia delle materie prime che dei prodotti finiti stanno registrando un aumento incontrollato.

CONSIDERATA tale circostanza imprevista ed imprevedibile, verificatasi successivamente alla richiesta di offerta trasmessa da REA ed alla formulazione dell'Offerta da parte della Sumus Italia Srl che, nel giudizio di pre-valutazione sulle possibili fluttuazioni del sistema economico, ha valutato il contesto, economico, sociale, ecc., non potendo prevedere tale impennata dei prezzi;

VISTO l'art. 30, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e visto altresì l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile, al fine di ricondurre il sinallagma contrattuale ad equità;

LETTI gli artt. 106 D.Lgs. 50/2016 che consente la variazione di contratti in corso di esecuzione in ragione di sopravvenienze impreviste e imprevedibili, 81 DL 18/2020 che limita la responsabilità del debitore ove conseguenza dell'applicazione di misure anti-contagio, 1467 c.c. che disciplina la fattispecie della sopravvenuta eccessiva onerosità consentendo eque modifiche utili alla conservazione dei contratti in essere;

VALUTATA la documentazione fornita a comprova della predetta istanza presentata dall'Appaltatore;

ACQUISITE le risultanze dell'accertamento condotto dal RUP in contraddittorio con l'Appaltatore;

VALUTATI gli interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti e considerato l'ingiusto pregiudizio che subirebbe l'interesse pubblico ove il contratto non fosse conservato, ma anche ove la variazione del prezzo fosse consentita in misura superiore a quella legittima;

RITENUTO che l'istanza meriti accoglimento limitatamente ai costi conseguenti all'acquisizione dei materiali evidenziati nella Relazione del RUP del 20/03/2023 di cui al PROT.N.1523/23/U del 22/03/2023 ed indicati nell'istanza acquisita al Prot.nr. 4029/2022 del 03/08/2022

DETERMINA

l'accoglimento dell'istanza Prot.nr. 4029/2022 del 03/08/2022 pervenuta nella stessa data, limitatamente all'incremento dei costi sulla stessa indicati e secondo le modalità di cui alla richiamata Relazione del RUP del 20/03/2023 di cui al PROT.N.1523/23/U del 22/03/2023, per il periodo intercorrente dalla data di approvazione del presente atto alla scadenza contrattuale del 24/03/2024.

Rosignano Solvay, lì 22 Marzo 2023

L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti